



ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- la Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)
- la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) e l'art. 12 del relativo regolamento (RLCCit)
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- la risoluzione municipale no. 2118 del 22 agosto 2022;
- nonché tutte le altre disposizioni in materia;

ORDINA

Art. 1
Campo
d'applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelevamento delle tasse di cancelleria relative alle procedure di concessione dell'attinenza comunale a confederati e a stranieri, a copertura delle spese causate.

Art. 2
Ammontare delle
tasse

¹ Per i diversi tipo di procedura, il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- pratica di naturalizzazione agevolata per confederati:	fr. 200.00
- pratica di naturalizzazione agevolata per stranieri:	fr. 400.00
- pratica di naturalizzazione ordinaria per confederati:	fr. 600.00
- pratica di naturalizzazione ordinaria per stranieri:	fr. 900.00
- per ogni figlio minorenni straniero compreso nella domanda di un genitore:	fr. 100.00

² La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

³ Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

Art. 3
Riscossione

¹ Le tasse di cui all'art. 2 sono riscosse al momento in cui viene licenziato il messaggio con il preavviso municipale e devono essere saldate prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale.

² Le tasse sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura.

Art. 4
Riscossione in caso
di ritiro della
domanda

In caso di ritiro della domanda, annullamento o archiviazione sono prelevate le seguenti tasse:

Pratica agevolata

- | | |
|--|------------|
| - ritiro della domanda prima del preavviso municipale: | fr. 200.00 |
| - ritiro della domanda dopo il preavviso municipale: | fr. 300.00 |

Pratica ordinaria:

- | | |
|--|------------|
| - ritiro della domanda prima del preavviso municipale: | fr. 300.00 |
| - ritiro della domanda dopo il preavviso municipale: | fr. 400.00 |
| - ritiro della domanda dopo il rapporto commissionale: | fr. 600.00 |
| - ritiro della domanda dopo decisione del legislativo: | fr. 700.00 |

Art. 8
Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali previsto dall'art. 192 LOC.

² Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli art. 208 e seg. della LOC.

Il Sindaco:


Ivo Bordoli

Per il Municipio:



Il Segretario


Romano Bordoli

Esposta all'albo comunale dal 26 agosto 2022 al 26 settembre 2022.

Vogorno, 24 agosto 2022